Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 10 gennaio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1975. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Irfis - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1975. — **Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **Società generale delle conserve alimentari Cirio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1975. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1975. — **Voxson - Fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1975. — **Reagens, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1975. — **Società esercizi commerciali industriali - S.E.C.I., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1975. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1975 (Prestito di L. 50.000.000). — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1975 (Prestito di L. 200.000.000). — **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1975. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Duino-Aurisina:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1975. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il

rimborso. — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1975. — **Coster tecnologie speciali, società per azioni, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1975. — **Il Poggio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1975. — **Cartiera di Arbatax, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1975. — **Società acciaierie e ferriere Stefana f.lli fu Girolamo, società per azioni, in Nave (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1975. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **SICAM - Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1975. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1975. — **Industria prodotti siderurgici - I.P.S., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1975. — **Sarom finanziaria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1975. — **A.C.T.E.A. - Azienda commerciale tessuti e affini, società per azioni, in Piacenza:** Rimborso di obbligazioni. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie N 7 % » sorteggiate il 12 novembre 1975. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie M 7 % » sorteggiate il 12 novembre 1975. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1976. — **Società italiana investimenti - S.IT.I., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1975. — **Metanifera sommese, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1975. — **S.A.M.E. - Società per lo sviluppo agrario minerario edilizio, società per azioni, in Chiusi Scalo (Siena):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975. — **C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1975, n. **748.**

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, è prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite per quanto di competenza le regioni interessate, cura tutti gli adempimenti connessi alla presentazione alla commissione delle Comunità europee, tramite il Ministero degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo stesso.

Per le stesse finalità la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica di cui al comma precedente, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e all'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le regioni.

E' istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla C.E.E. allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 dicembre 1975, n. **749.**

Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 è concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo ordinario di lire 900 milioni annui da destinarsi nel bilancio dell'ente alla gestione delle istituzioni scolastiche da esso promosse e funzionanti alla data della presente legge.

Detto contributo verrà a cessare all'atto del passaggio delle dette istituzioni scolastiche allo Stato e sarà portato in aumento dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — GUI — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **750.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza ad acquistare un immobile.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza viene autorizzata ad acquistare dal sig. Francesco Cannata, per un importo di L. 8.600.000, un suolo edificatorio di mq 420 sito in Cosenza, via Nicola Parisio e riportato in catasto alla partita n. 3581, foglio n. 13, particella n. 219, destinato alla costruzione di un archivio camerale e di un ricovero macchine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **751.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione di una donazione, consistente in cinque opere dello scultore Ettore Colla, disposta a favore dello Stato dalla sig.ra Maria Carboni vedova Colla con atto in data 12 dicembre 1974, n. 2396/5822 di repertorio, a rogito dott. Franco Maria Gargiullo, notaio in Roma, da destinare alla galleria nazionale d'arte moderna di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 51

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. **1** (*Raccolta* 1976).

Obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di imporre l'obbligo della indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni periodiche e annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 ai sensi degli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che anteriormente al 1° gennaio 1976 hanno presentato dichiarazioni periodiche o annuali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono indicare il numero di partita ad essi attribuito dall'ufficio I.V.A. I contribuenti che non ne siano in possesso possono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 2.

I contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 1975 entro il 20 febbraio 1976.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1976

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 13

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. 2.

Norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il funzionamento delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, istituite rispettivamente con leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri.

Art. 2.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, che all'entrata in vigore delle leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione, ancorché riguardanti reati che sarebbero di competenza delle nuove corti di assise.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa ai distretti di Lecce, di Bologna e di Catanzaro — come dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1976

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 14

TABELLA *A*

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
3	Brindisi	Brindisi	uomini . . . . . . 50 donne 50
	Lecce	Lecce	uomini . . . . . . 80 donne 80
	Taranto	Taranto	uomini . . . . . 70 donne 70

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
9	Bologna	Bologna	uomini . . . . . . 70 donne 70
	Ferrara	Ferrara	uomini . . . . . . 50 donne 50
	Forlì	Forlì	uomini . . . . . . 40 donne 40
	Modena	Modena	uomini . . . . . . 80 donne 80
	Parma	Parma	uomini . . . . . . 70 donne 70
	Piacenza	Piacenza	uomini . . . . . . 40 donne 40
	Ravenna	Ravenna	uomini . . . . . 50 donne 50
	Reggio Emilia . .	Reggio Emilia . .	uomini . . . . . 50 donne 50
	Rimini	Rimini	uomini . . . . . . 40 donne 40

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA C

CORTI DI ASSISE DI APPELLO					CORTI DI ASSISE			
Distretto di	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Catanzaro . .	2	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza - Palmi - Locri	uom. 125 donne 125	5	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Lamezia Terme - Vibo Valentia	uom. 125 donne 125
		Reggio Calabria	Reggio Calabria	uom. 90 donne 90		Cosenza	Castrovillari - Cosenza - Rossano	uom. 90 donne 90
						Palmi	Palmi	uom. 60 donne 60
						Locri	Locri	uom. 50 donne 50
					1	Reggio Calabria	Reggio Calabria	uom. 90 donne 90

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1975.

Revoca della carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre successivo, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 206, con il quale il dott. Lorenzo Vitale fu nominato, a seguito di concorso, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto che il tribunale fallimentare di Genova con sentenza n. 41/71 del 3 marzo 1971 ha dichiarato il fallimento della società di fatto esistita fra l'ex agente di cambio sig. Lorenzo Pellerani, già dichiarato fallito e il dott. Lorenzo Vitale, avente per oggetto l'esercizio di attività speculative, commerciali e finanziarie, nel campo della compravendita di titoli azionari, nonché il fallimento del dott. Lorenzo Vitale medesimo;

Vista la copia del verbale n. 234, in data 4 marzo 1971, con la quale la deputazione della borsa valori di Genova, nella considerazione che è stata depositata in cancelleria il 3 dello stesso mese, la sentenza di pari data del tribunale fallimentare di Genova, con la quale si dichiara il fallimento del dott. Lorenzo Vitale, ha deliberato di escludere a tempo indeterminato il predetto dott. Lorenzo Vitale dai locali della borsa valori di Genova in osservanza dell'art. 9, punto 2), della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1971, con il quale il dott. Lorenzo Vitale è stato sospeso cautelarmente dall'attività professionale fino all'espletamento del procedimento fallimentare pendente a suo carico;

Vista la copia della sentenza n. 2443/1974, in data 27 giugno 1974, passata in giudicato, con la quale il tribunale civile di Genova, sezione fallimentare, preso atto della rinunzia da parte del dott. Vitale alla causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ha, tra l'altro, omologato il concordato proposto a tutti i creditori sociali concorrenti nel fallimento della società di fatto fra « Pellerani Lorenzo, Vitale Lorenzo e Del Fante Umberto », nonché ai creditori individuali concorrenti nei fallimenti di ciascun socio;

Considerato che, per i motivi di cui sopra, il dott. Vitale è venuto, tra l'altro, a perdere il requisito della « specchiata correttezza professionale », indispensabile, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, per l'esercizio della professione di agente di cambio;

Visti gli articoli 22 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, l'art. 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515 e gli articoli 10 e 16, secondo comma, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'agente di cambio presso la borsa valori di Genova, dott. Lorenzo Vitale, è revocato dalla carica con effetto dal 12 ottobre 1974.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 158

(11658)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Sapri.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Sapri (Salerno), cui la legge assegna venti membri, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1975

La riunione consiliare del 18 marzo 1975 riusciva infruttuosa ai fini della deliberazione del bilancio il cui schema era stato approvato dalla giunta municipale nella seduta del 29 gennaio 1975 con atto n. 31.

Nella successiva riunione del 18 aprile 1975 lo schema di bilancio riportava 10 voti favorevoli e 10 contrari sui venti consiglieri presenti e votanti.

Il comitato regionale di controllo, sezione di Salerno, nella considerazione che erano da tempo scaduti i termini di cui all'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio, con provvedimento n. 37068 del 27 maggio 1975, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 10 e 11 giugno 1975, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare in ordine all'essenziale adempimento, con l'esplicita avvertenza che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe provveduto, tramite apposito commissario, alla deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio, con il conseguente inizio della procedura di scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Tale provvedimento è stato portato a conoscenza dei singoli consiglieri.

In entrambe le riunioni lo schema di bilancio riportava 10 voti favorevoli e 10 voti contrari sui venti consiglieri presenti e votanti.

Persistendo l'inadempienza, malgrado l'esplicita comminatoria, l'organo di controllo, nella seduta del 23 luglio 1975, provvedeva, a norma del citato art. 4 della legge 1969/964, alla nomina di un commissario con l'incarico specifico di esaminare ed approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Il 28 luglio 1975 il commissario approvava il bilancio.

Il prefetto, riscontrata l'inadempienza, da parte del comune di Sapri, del tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio nei termini di legge, ha proposto lo scioglimento di quel consesso, a norma degli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1975, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Sapri.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 ottobre 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sapri (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Antonio Addonizio.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro per l'interno: Gui

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Sapri (Salerno) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 ottobre 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sapri (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Addonizio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

Gui

(58)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1974.

Ristrutturazione delle piante organiche delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e del ruolo operaio delle soprintendenze alle antichità e belle arti a seguito delle variazioni in aumento apportate ai ruoli medesimi con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1027;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento

delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la quale sono stati stabiliti, con effetto dal 1° luglio 1971, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto interministeriale del 22 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94, foglio n. 263, con il quale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state stabilite, con effetto dal 12 dicembre 1972, le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con il quale la dotazione organica della qualifica dei dirigenti superiori prevista nella tabella IX, quadro *E*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è stata aumentata di due unità e cioè da ottantuno a ottantatre e il ruolo del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è stato aumentato di:

2 posti di ispettore archeologo;
9 posti di ispettore storico dell'arte;
7 posti di architetto;
4 posti di esperto;
6 posti di ragioniere;
7 posti di segretario;
6 posti di disegnatore;
9 posti di geometra;
20 posti di restauratore, tecnico radiologo e tecnico di laboratorio scientifico;
6 posti di assistente;
14 posti di operatore tecnico;
35 posti di coadiutore;
53 posti di custode e guardia notturna;
14 posti di commesso;
15 posti di operaio qualificato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica **n. 748, le** dotazioni organiche ordinarie delle qualifiche inferiori a quella di primo dirigente devono essere stabilite in base all'incidenza degli 83 posti complessivi (trentasei dirigenti superiori e quarantasette primi dirigenti) delle qualifiche dirigenziali sui tre ruoli ordinari della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti con gli aumenti apportati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 e cioè quello degli archeologi (posti 132), degli storici dell'arte (posti 137) e degli architetti (posti 148);

Accertato che l'incidenza di cui sopra è rispettivamente di:

posti 27 per gli archeologi (11 dirigenti superiori e 16 primi dirigenti);

posti 27 per gli storici dell'arte (12 dirigenti superiori e 15 primi dirigenti);

posti 29 per gli architetti (13 dirigenti superiori e 16 primi dirigenti), per un totale di 83 posti;

Ritenuto che le dotazioni organiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti devono essere proporzionalmente rideterminate in relazione a quanto disposto dagli articoli 18, 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che la dotazione organica del personale operaio deve essere modificata soltanto nella parte riguardante il numero dei posti riservati agli operai qualificati;

Decreta:

In applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, il ruolo e le relative dotazioni organiche del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti sono stabiliti, con effetto dal 7 dicembre 1974, dalla tabella allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 dicembre 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro
per la organizzazione della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975
Registro n. 98 Beni culturali, foglio n. 46

RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
530 487 455 426 387	Soprintendente aggiunto	26
307	Direttore	79
257 218	Ispettore	
		105

RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
530 487 455 426 387	Soprintendente aggiunto	27
307	Direttore	83
257 218	Ispettore	
		110

RUOLO DEGLI ARCHITETTI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
530 487 455 426 387	Soprintendente aggiunto	30
307	Direttore	89
257 218	Architetto	
		119

RUOLO DEGLI ESPERTI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
443 397 341 307 243	Chimico, fisico, microbiologo, petrografo, geologo, minerologo ed altre specializzazioni	13
		13

RUOLO DEI RAGIONIERI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
370	Ragioniere capo	19
297 255	Ragioniere principale	84
218 178 160	Ragioniere	83
		186

RUOLO DEI SEGRETARI E DEI DOCUMENTALISTI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
370	Segretario capo e documentalista capo	25
297 255	Segretario principale e documentalista principale	111
218 178 160	Segretario e documentalista	111
		247

RUOLO DEI DISEGNATORI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
370	Disegnatore capo	17
302 260	Disegnatore principale	75
227 188 160	Disegnatore	74
		166

RUOLO DEI GEOMETRI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
370	Geometra capo	13
302 260	Geometra principale	58
227 188 160	Geometra	58
		129

RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE, DEI TECNICI RADIOLOGI E DEI TECNICI DI LABORATORIO SCIENTIFICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
370	Restauratore capo, tecnico radiologo capo, tecnico capo di laboratorio scientifico	14
302 260	Restauratore principale, tecnico radiologo principale e tecnico principale di laboratorio scientifico	63
227 188 160	Restauratore, tecnico radiologo e tecnico di laboratorio scientifico	63
		140

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
245	Assistente superiore	26
218 188	Assistente principale	115
168	Assistente	115
		256

RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
245	Operatore tecnico superiore . . .	27
218 188	Operatore tecnico principale . .	119
168	Operatore tecnico	118
		264

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
245	Coadiutore superiore . .	84
213 183	Coadiutore principale	376
163 133 120	Coadiutore . .	375
		835

RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
165 143	Custode capo	1276
133	Custode e guardia notturna	2977
		4253

RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
165 143	Commesso capo	155
133 115 100	Commesso .	359
		514

PERSONALE OPERAIO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 7 dicembre 1974
210	Capo operaio	65
190 165	Operaio specializzato . .	398
173 146 129	Operaio qualificato . .	445
153 133 115	Operaio comune .	457
		1365

(11459)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, approvato con proprio decreto 20 ottobre 1970 e modificato con successivi decreti 12 ottobre 1972, 10 maggio 1973 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 febbraio 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11660)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 347 del 14 novembre 1974, con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la provincializzazione della strada consortile di « Collecchio » della lunghezza di km 9 + 600;

Visto il voto n. 592 del 9 settembre 1975, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 9 + 600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(11)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1975.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, che disciplina la scala mobile delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 20377 del 10 ottobre 1975;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1974 e giugno 1975, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 29 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, sono aumentate in misura pari al 20,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(59)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Estensione al trasporto degli oli lubrificanti della procedura prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, per il trasporto alla rinfusa di partite di prodotti petroliferi con autobotti munite di misuratore volumetrico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;

Ritenuta l'opportunità di rendere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 41, 42 e 43 del suindicato decreto ministeriale 20 giugno 1970 anche al trasporto alla rinfusa di oli lubrificanti effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico;

Decreta:

Articolo unico

La procedura di cui all'art. 33 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 si rende applicabile anche al trasporto alla rinfusa, effettuato con normali autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli lubrificanti, ognuna delle quali non superiore a 10 q.li, avviate a destinatari diversi, qualora l'intera quantità trasportata, da accertarsi in partenza per pesatura diretta, superi il predetto limite di 10 quintali.

Nella fattispecie, nel certificato di provenienza collettivo, il quantitativo trasportato deve essere espresso, oltreché in peso, anche nel corrispondente volume.

Analogamente nella distinta da allegare al certificato, al fianco del nome di ciascun destinatario la corrispondente quantità di prodotto trasportato e da consegnare deve essere indicata in peso ed in volume, quest'ultimo con riferimento alle letture, iniziale e finale, del contatore totalizzatore del misuratore applicato alla autobotte, relative alle singole operazioni.

Nel caso in cui si tratti di più partite di oli lubrificanti, avviate a destinatari diversi, ognuna delle quali superiori a 10 quintali oppure di partite superiori a 10 quintali trasportate promiscuamente a partite inferiori a detto limite, si applicano le stesse procedure previste, rispettivamente, dagli articoli 35 e 36 del decreto ministeriale 20 giugno 1970.

La procedura di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto ministeriale 20 giugno 1970, si rende applicabile anche per il rifornimento di oli lubrificanti ai distributori automatici con il sistema previsto dai predetti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(61)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Determinazione delle manifestazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1976 da ciascuna intendenza;

Determina:

le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1976, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	3	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	15	30	15
Aosta	6	15	5
L'Aquila	50	—	—
Arezzo	20	30	25
Ascoli Piceno	45	5	10
Asti	15	75	4
Avellino	3	—	—
Bari	10	6	2
Belluno	10	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	5	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	10	6	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	20	10	2
Catanzaro	10	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	30	140	10
Cuneo	20	60	—
Enna	6	3	3
Ferrara	50	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	80	5	10
Genova	60	140	2
Gorizia	5	50	40
Grosseto	40	70	70
Imperia	5	15	2
Isernia	10	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	3
Livorno	15	20	20
Lucca	20	40	20
Macerata	35	30	35
Mantova	25	45	30
Massa Carrara	15	30	5
Matera	4	4	—
Messina	8	5	3
Milano	25	25	8
Modena	10	10	6
Napoli	10	—	—
Novara	20	180	20
Nuoro	10	12	—
Oristano	5	5	1
Padova	10	80	30
Palermo	10	3	—
Parma	25	35	12
Pavia	20	150	7
Perugia	55	60	15
Pesaro	5	5	5
Pescara	40	10	10
Piacenza	10	80	10
Pisa	8	8	30
Pistoia	20	20	10
Pordenone	50	90	45
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	15	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	40	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	40	20	40
Salerno	10	5	—
Sassari	2	20	—
Savona	8	40	1
Siena	25	60	30
Siracusa	4	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	3	—	—
Teramo	50	2	2
Terni	60	36	65
Torino	25	120	3
Trapani	—	10	—
Trento	20	200	5
Treviso	20	100	45
Trieste	5	5	10
Udine	50	220	75
Varese	35	50	35
Venezia	15	75	40
Vercelli	10	80	5
Verona	35	100	20
Vicenza	40	170	60
Viterbo	25	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(98)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle compagnie di assicurazioni, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e 43 del relativo regolamento di esecuzione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del regolamento di esecuzione, occorre determinare, per l'anno 1976, la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il rendiconto della gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1974, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a versare per l'anno 1976 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è determinato nella misura dello 0,80 per cento dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1976 le predette imprese di cui all'art. 1 debbono versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1976 determinato applicando la stessa aliquota dello 0,80 per cento sui premi incassati per l'esercizio 1974 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 30 ottobre 1975.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 158, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 22 maggio 1974 dal dott. Michelangelo Pascasio avverso la deliberazione 1° marzo 1974 del Consiglio superiore della magistratura relativa al rigetto della sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della preferenza derivante dalla croce al merito di guerra con conseguente spostamento della collocazione in ruolo tra i promossi a magistrato di cassazione a seguito dell'inclusione nell'elenco formato dopo lo scrutinio ordinario indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1963.

(11702)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 159, viene respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 22 novembre 1974 dal dottor Michelangelo Pascasio avverso il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1974, emesso in esecuzione della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura 1° marzo 1974, con il quale è stata rigettata la sua istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della preferenza militare di « Croce al merito di guerra » ed il relativo spostamento nell'elenco dei promossi in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di cassazione indetto con decreto presidenziale 15 gennaio 1963, trattandosi di concessione successiva alla scadenza dei termini dello scrutinio ordinario per la promozione in cassazione indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1963.

(11703)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 novembre 1975, concernente protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Esposizione Intel '76 internazionale elettronica » che avrà luogo a Milano dal 7 all'11 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976, sia nel titolo che nel dispositivo dove è scritto: « *elettronica* », leggasi: « *elettrotecnica* ».

(193)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.971.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(61/M)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1975, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(62/M)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.048.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(27/M)

Autorizzazione al comune di Gambasi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Gambasi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(28/M)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 95.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(60/M)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.187.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(26/M)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1/M)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2/M)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3/M)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4/M)

Autorizzazione al comune di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di San Vito (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5/M)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6/M)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7/M)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8/M)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9/M)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Fordongianus (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10/M)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Mogorella (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Oristano) viene autorizzatto ad assumere un mutuo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12/M)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Santu Lussurgiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13/M)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Sennariolo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14/M)

Autorizzazione al comune di Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Siapiccia (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15/M)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Solarussa (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(16/M)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Terralba (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(17/M)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Usellus (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(18/M)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Villaurbana (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20/M)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21/M)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22/M)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(23/M)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(24/M)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.020.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(25/M)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(29/M)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(30/M)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(31/M)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(32/M)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(33/M)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(34/M)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.723.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(35/M)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.712.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(36/M)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(37/M)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 49.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(38/M)

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Gropparello (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(39/M)

Autorizzazione al comune di Torre Beretti e Castellaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Torre Beretti e Castellaro (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(40/M)

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Lardirago (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(41/M)

Autorizzazione al comune di Corvino San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Corvino San Quirico (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(42/M)

Autorizzazione al comune di Cava Manara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Cava Manara (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(43/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Villafranca Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(44/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Viminario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di San Pietro Viminario (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45/M)

Autorizzazione al comune di Fombio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Fombio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(46/M)

Autorizzazione al comune di Rodigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Rodigo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47/M)

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Revere (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49/M)

Autorizzazione al comune di Orbassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Orbassano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50/M)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52/M)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53/M)

Autorizzazione al comune di Saviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Saviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54/M)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 624.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55/M)

Autorizzazione al comune di Albisola Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Albisola Superiore (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(56/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(57/M)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(58/M)

Autorizzazione al comune di Siurgus-Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, il comune di Siurgus-Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(59/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	680,65	—	680,45	680,65	—	680,60	680,55	680,65	680,65	680,65
Dollaro canadese	672,60	—	672,30	672,60	—	672,60	672,45	672,60	672,60	672,60
Franco svizzero	261,30	—	261,30	261,47	—	261,65	261,65	261,47	261,47	261,47
Corona danese	111,07	—	111 —	111,07	—	111,05	111,08	111,07	111,07	111,07
Corona norvegese	122,77	—	122,80	122,77	—	122,75	122,80	122,77	122,77	122,77
Corona svedese	156,36	—	156,30	156,36	—	156,30	156,33	156,36	156,36	156,36
Fiorino olandese	255,27	—	255 —	255,27	—	255,20	255,25	255,27	255,27	255,27
Franco belga	17,374	—	17,36	17,374	—	17,38	17,38	17,374	17,374	17,374
Franco francese	153,28	—	153,30	153,28	—	153,30	153,27	153,28	153,28	153,28
Lira sterlina	1384,80	—	1384,50	1384,80	—	1384,75	1384,65	1384,80	1384,80	1384,80
Marco germanico	261,62	—	261,70	261,62	—	261,60	261,76	261,62	261,62	261,62
Scellino austriaco	37,09	—	37,08	37,09	—	37,10	37,10	37,09	37,09	37,09
Escudo portoghese	25,10	—	25,15	25,10	—	25,10	25,06	25,10	25,10	25,10
Peseta spagnola	11,438	—	11,4475	11,438	—	11,42	11,44	11,438	11,438	11,438
Yen giapponese	2,2325	—	2,25	2,2325	—	2,23	2,2310	2,2325	2,2325	2,2325

Media dei titoli del 7 gennaio 1976

Titolo	
Rendita 5% 1935	97,700
Redimibile 3,50% 1934	98,950
» 3,50% (Ricostruzione)	91,475
» 5% (Ricostruzione)	97,200
» 5% (Riforma fondiaria)	94,725
» 5% (Città di Trieste)	93,400
» 5% (Beni esteri)	92 —
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,325
» 5,50% » » 1968-83	82,650
» 5,50% » » 1969-84	82,050
» 6% » » 1970-85	83,500
» 6% » » 1971-86	83,350
» 6% » » 1972-87	81,800
» 9% » » 1975	96,025

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	97,400
» 5% (» 1° aprile 1978)	92,850
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	91,500
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	88,125
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	87,025
» poliennali 7% 1978	96,250
» » 9% 1979	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1976

Valuta	
Dollaro USA	680,60
Dollaro canadese	672,525
Franco svizzero	261,56
Corona danese	111,075
Corona norvegese	122,785
Corona svedese	156,345
Fiorino olandese	255,26
Franco belga	17,377
Franco francese	153,275
Lira sterlina	1384,725
Marco germanico	261,69
Scellino austriaco	37,095
Escudo portoghese	25,08
Peseta spagnola	11,439
Yen giapponese	2,232

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili quarantuno posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale è stata concessa all'Amministrazione civile dell'interno, con riferimento all'anno 1974, la autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quarantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, presso il Ministero dell'interno e nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130, salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificata dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da maritata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) qualsiasi eventuale condanna penale riportata;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: trenta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli atti degli archivi amministrativi;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta di cultura generale e la prova pratica di dattilografia, previste dall'art. 6 del presente bando, avranno luogo nei giorni 26 e 27 marzo 1976, alle ore 8, nelle seguenti città: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Cagliari.

Si precisano di seguito, per ciascuna sede di esami, gli indirizzi presso cui ciascun candidato, in relazione alla propria residenza anagrafica, dovrà presentarsi per sostenere le prove di esame:

1) a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni: Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;

2) a Milano, presso il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », via San Vittore n. 21, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Liguria;

3) a Firenze, presso il palazzo degli esami, intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Marche;

4) a Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino, ingresso uffici fiera, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nella regione Sicilia;

5) a Cagliari, presso il padiglione « *D* » della Fiera campionaria internazionale Sardegna, viale Diaz, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nella regione Sardegna.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell'ora specificati, alla sede cui ciascuno, in relazione alla propria residenza anagrafica, è stato assegnato, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio abbiano riportato votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) orfano e vedova di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o il coniuge è deceduto per causa di servizio;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M.-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso

gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso e stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del richiamato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico:

stipendio annuo lordo (parametro 120) L. 882.000, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1975

p. *Il Ministro:* ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 321

(74)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici, sono risultati disponibili cinque posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a quindici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104. con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

Gli esami del concorso consistono in **una prova scritta, in** una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo

La prova scritta avrà luogo il giorno 8 *marzo* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma.*

La prova pratica avrà luogo il giorno 9 *marzo* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verra aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 367

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Dimensionamento di un particolare di struttura navale e relativo « disegno costruttivo ». Il disegno relativo dovrà essere eseguito, in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di « disegno esecutivo ». Esso dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni sulle altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni navali: piano di costruzione. Geometria e calcolo della catena. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi, altri locali, stive.

Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(11747)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di esame di idoneità ospedaliera, sessione 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale è stato indetto per l'anno 1975 la sessione di esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero con scadenza del termine per la presentazione delle domande alle ore 12 del sessantunesimo giorno a datare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che la distribuzione del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, per ragioni di ordine tecnico, è stata effettuata con un ritardo di circa dodici giorni rispetto alla data di pubblicazione;

Considerate altresì le difficoltà che molti sanitari incontrano, nel presente periodo di festività di fine d'anno, nell'ottenere tempestivamente da parte delle amministrazioni ospedaliere ed universitarie, le certificazioni sullo stato di servizio e sui titoli accademici conseguiti, certificazioni che devono essere allegate alle domande di partecipazione agli esami di che trattasi;

Ritenuto per le circostanze sopra descritte di dover prorogare il termine di scadenza del bando alla data del 20 febbraio 1976 al fine di evitare a numerosi sanitari il danno derivante dalla mancata ammissione agli esami di idoneità ospedaliera per motivi a loro non imputabili;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande d'esame di idoneità ospedaliera, di cui al proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, è prorogato al 20 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(184)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a tre posti di ingegnere di seconda classe e a due posti di architetto di seconda classe in prova, categoria direttiva.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a tre posti di ingegnere di seconda classe e a due posti di architetto di seconda classe in prova dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, indetti il 3 aprile 1974 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 18 marzo 1975, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8 dei giorni seguenti:

a) per il concorso a tre posti di ingegnere di seconda classe in prova: 12 e 13 febbraio 1976;

b) per il concorso a due posti di architetto di seconda classe in prova: 1° e 2 marzo 1976.

(11734)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dei concorsi mediante prova d'arte a sessantacinque posti di meccanico e a un posto di fabbro (1ª categoria).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 3136, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice dei concorsi pubblici mediante prova d'arte a sessantacinque posti di meccanico e a un posto di fabbro nel ruolo degli operai specializzati di 1ª categoria, banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937;

Vista la lettera del 20 maggio 1975, con la quale il dirigente superiore d'esercizio Faia rag. Pietro ha fatto presente di trovarsi nella impossibilità, per motivi di salute, di assolvere l'incarico di segretario della succitata commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il segretario capo Passa dott. Luigi è nominato segretario della commissione esaminatrice dei concorsi mediante prova d'arte a sessantacinque posti di meccanico e a un posto di fabbro (1ª categoria), banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, in sostituzione del dirigente superiore d'esercizio Faia rag. Pietro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1975
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 220

(11691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 24 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 90 Finanze, foglio n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 10 dicembre 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Considerata l'opportunità di prorogare al 20 gennaio 1976 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, previsto dall'art. 3 del bando sopracitato, e al 9 febbraio 1976 il termine per la presentazione dei titoli, di cui all'art. 5 del bando stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1975, è prorogato al 20 gennaio 1976.

Il termine per la presentazione dei titoli di cui all'art. 5 del decreto suddetto è prorogato al 9 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 131

(195)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da sette a tredici, del numero dei posti del concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975, registro n. 3, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Considerato che nel ruolo dei procuratori dello Stato si sono resi disponibili altri sei posti da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da sette a tredici i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore aggiunto dello Stato messi a concorso col proprio decreto 10 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975, registro n. 3, foglio n. 75, è elevato da sette a tredici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 12 agosto 1975

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1975
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 358

(11688)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna) - tel. 051/895013.

(83)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale della divisione A

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale della divisione A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como - tel. 260029 - 261450 - 274200.

(162)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo), via Ospedale, 18 - tel. 30031.

(87)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), corso Italia, 58 - tel. 821263.

(88)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 7 novembre 1975, numeri 556 e 557, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di geriatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione lungodegenti;
un posto di assistente della sezione di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino, via Puccinotti, 33.

(89)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina nucleare;
due posti di assistente chirurgo di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di assistente di endocrinologia e medicina costituzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gallarate (Varese).

(84)

OSPEDALE « SANTA CROCE » DI FANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 10 ottobre 1975, n. 845, 10 novembre 1975, n. 913 e 31 ottobre 1975, n. 894, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro), via Arco d'Augusto, 2.

(85)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 3 luglio 1975, 22 settembre 1975 e 17 novembre 1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia istopatologica;
un posto di assistente del servizio di terapia intensiva;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Torino, via Cibrario, 72 - tel. 753046.

(86)

OSPEDALI « CARDINALE ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di aiuto e sei posti di assistente di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia toracica;
diciotto posti di assistente anestesista;
tre posti di assistente di anatomia patologica;
quattro posti di assistente di ostetricia;
dodici posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di virologia;
tre posti di assistente del laboratorio di analisi;
due posti di assistente di neurologia;
due posti di assistente di ortopedia;
due posti di assistente di O.R.L.;
tre posti di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli, vico Castrucci ai Miracoli, 5 - tel. 440722.

(90)

OSPEDALE « S. GERARDO DEI TINTORI » DEL CIRCOLO DI MONZA

Concorso ad un posto di primario del servizio di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 82261-2-3-4-5.

(81)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di neuroradiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 937, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(82)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI SOAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 agosto 1975, numeri 305, 306, 309, 310, 311, 314 e 22 settembre 1975, n. 419, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soave (Verona).

(75)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorso ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia del dipendente ospedale specializzato « Asilo Vittoria »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia del dipendente ospedale specializzato « Asilo Vittoria ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mortara (Pavia), via Ospedale, 4 - tel. 0384/99095.

(76)

OSPEDALE SPECIALIZZATO DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona, via Corridoni, 16 - tel. 22496 - 24606 - 31987.

(77)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
due posti di assistente pediatra;
un posto di assistente neurologo;
un posto di assistente otorinolaringoiatra;
due posti di assistente urologo;
un posto di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di laboratorio medico;
un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tortona (Alessandria), piazza Cavallotti, 7 - tel. 83861.

(91)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 novembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso gli istituti ospedalieri S. Corona di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52 - tel. 8394941 - 8378141.

(94)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 ottobre 1975, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia (2° posto) presso gli istituti ospedalieri S. Corona di Pietra Ligure (Savona);

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'ospedale di Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52 - tel. 8394941 - 8378141.

(95)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e sei posti di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio accettazione;
un posto di primario, due posti di aiuto (un chirurgo, un anestesista) e cinque posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di primario della divisione di geriatria;
un posto di primario della divisione di dermosifilopatia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia toracica;
due posti di aiuto (un neurochirurgo, un neuroradiologo) e cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di aiuto del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto della sezione di chirurgia aggregata alla divisione nefrologica;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di neonatologia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ematologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del centro microcitemico;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di chirurgia vascolare aggregata alla divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia;
due posti di assistente della divisione di pediatria;
due posti di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di otoiatria;
un posto di assistente della divisione di malattie infettive ed isolamento;
un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente della divisione di dermatologia;
quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria - tel. 21104.

(80)

OSPEDALE «DEI BIANCHI - V. E. III» DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo) - tel. 761194 - 761291.

(79)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto laboratorista;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara), piazza Rossari, 7.

(92)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale del centro di emodialisi extracorporea aggregato alla prima divisione di medicina generale dello « Stabilimento della Misericordia ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale del centro di emodialisi extracorporea aggregato alla prima divisione di medicina generale dello « Stabilimento della Misericordia ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(93)

FONDAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIALE OPERAIA PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e a due posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino, corso Svizzera, 178 - tel. 290538 - 217474-5-6.

(96)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 settembre 1975, n. 329, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Magliano Sabina (Rieti) - tel. 91548-9.

(78)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760080)